



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

7° Settore Funzionale - Tel. 095/7556128

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

SERVIZIO DI RECUPERO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI, ANCHE TRAUMATIZZATI E MALATI, PER MESI TRE, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO.

Numero Gara: 7827674

Lotto 1 CIG (Codice Identificativo Gara): 837699207D

Lotto 2 CIG (Codice Identificativo Gara): 8377004A61

Lotto 3 CIG (Codice Identificativo Gara): 837701102B

Art. 1 – Premessa

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Misterbianco e l'operatore economico ai sensi del d. lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'espletamento del Servizio di “recupero, ricovero, cura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, anche traumatizzati e malati”, attraverso interventi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale;

Campagna informativa di incentivo alle adozioni al fine di abbattere i costi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani in strutture a carico dell'Ente;

La presente procedura di gara è prevista con una suddivisione in tre lotti.

Art. 2 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita di cani randagi, anche traumatizzati e malati, per mesi tre, all'interno del territorio del Comune di Misterbianco, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 - Normativa di riferimento

Si elencano di seguito le principali norme di riferimento relative ai servizi oggetto del presente Capitolato:

normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

normativa nazionale e regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

- legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”

- decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
- decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali”;
- Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 “Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
- Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009 “Controllo del randagismo - misure a tutela dell’incolumità pubblica – Direttiva”;
- decreto dell’Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’Art. 20, commi 1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15”;
- decreto dell’Assessore della Salute del 28 dicembre 2018 “ Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo”.

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere altresì svolti ai sensi di tutta la normativa vigente in materia ancorché non espressamente sopra richiamata.

Art. 4 - Descrizione del servizio

Il servizio consiste nell’espletamento, per n. 3 mesi, delle attività di recupero, ricovero, cura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, anche traumatizzati e malati, fino al giorno dell’affidamento o adozione o della loro reimmissione nel territorio comunale di Misterbianco.

L’Amministrazione ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Amministrazione Comunale può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; si riserva, inoltre, la facoltà di procedere, ai sensi dello stesso articolo comma 11, a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.

Al 30.06.2020 sono ricoverati n. 86 cani presso rifugio sanitario e ricovero e n. 37 cani presso rifugio ricovero, per un numero complessivo di 123 cani a carico dell’Amministrazione Comunale di Misterbianco.

Il trasferimento dei cani dalle suddette strutture a quelle messe a disposizione dall’aggiudicatario sarà a carico dello stesso ed è compreso nel costo di mantenimento giornaliero.

Art. 5 - Durata del servizio

Il servizio ha durata di mesi tre, con avvio previsto dalla data di consegna.

L’aggiudicatario dovrà essere disponibile ad avviare il servizio, anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, senza che possano essere sollevate riserve di qualsiasi natura.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.

In ogni caso, tutte le attività e le prestazioni oggetto del servizio affidato dovranno essere effettuate con una tempistica adeguata ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti dall’appaltatore.

Il servizio affidato terminerà con la redazione del certificato di regolare esecuzione di tutti i servizi previsti nel contratto e richiesti per l’espletamento dell’appalto affidato.

Art. 6 - Suddivisione in lotti

Atteso il ridotto numero di posti disponibili nei rifugi sanitari e di ricovero, al fine di consentire la massima partecipazione alle ditte operanti nel settore ed assicurare all’Ente il massimo vantaggio economico la presente procedura di gara è divisa, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in numero tre lotti prestazionali.

Ciascun partecipante può presentare l’offerta per tutti i lotti.

La composizione dei lotti è la seguente:

lotto	Descrizione	Prezzo unitario	Importo a base d'asta
1	Rifugio sanitario/ricovero: Custodia, cure e mantenimento giornaliero nel rifugio sanitario/ricovero per n. 45 cani	€ 3,50	€ 14.490,00
	Servizi aggiuntivi a corpo	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2	Rifugio ricovero: custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero per n. 45 cani	€ 3,50	€ 14.490,00
3	Rifugio ricovero: custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero per n. 37 cani	€ 3,50	€ 11.914,00

Art. 7 - Prestazioni oggetto dell'affidamento

E' prevista, in particolare, l'esecuzione delle seguenti attività:

Lotto 1:

- A) cattura** dei cani randagi da effettuarsi a fronte della richiesta inoltrata dagli organi competenti;
- B) trasferimento**, di tutti gli animali accalappiati nel comune di Misterbianco previa richiesta dell'Ente, nel canile sanitario, **visita medica e redazione della cartella clinica;**
- C) sterilizzazione;**
- D) rimessa sul territorio, entro venti giorni dalla cattura, dei cani microchippati e sterilizzati, valutati di indole docile e ritenuti idonei alla reimmissione** dal competente Servizio Veterinario della ASP o in caso di inidoneità alla reimmissione trasferimento in canile ricovero;
- E) custodia, cura e mantenimento** dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nella disponibilità dell'appaltatore;
- F) interventi e cure sanitarie ordinarie** atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi (**visita medica, esami ematici comprovanti il buono stato di salute, applicazione del microchip, vaccinazioni, cura delle eventuali patologie riscontrate, somministrazione dei prodotti antiparassitari, nonché valutazione dello stato comportamentale necessario per il mantenimento in strada dell'animale censito**),
- G) interventi e cure sanitarie straordinarie atte a garantire la salute degli animali custoditi (esami strumentali, interventi chirurgici) previa autorizzazione della stazione appaltante.**
- H) promozione** dell'affidamento dei cani favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico con orari e giorni di apertura che devono essere esposti all'ingresso della stessa e comunicati al Comune e all'A.S.P. competente per territorio.
- I) collaborazione** con i volontari, i veterinari, i cittadini proprietari di cani, aspiranti all'adozione;
- L) trasferimento**, all'avvio del servizio, dei cani dalle strutture che li ospitano al canile ricovero dell'aggiudicatario con effettuazione della visita medica in ingresso alla struttura.

Lotti 2 e 3:

- E) custodia, cura e mantenimento** dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nella disponibilità dell'appaltatore;
- F) interventi e cure sanitarie ordinarie** atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi (**visita medica, esami ematici comprovanti il buono stato di salute, vaccinazioni, cura delle eventuali patologie riscontrate, somministrazione dei prodotti antiparassitari, nonché valutazione dello stato comportamentale necessario per il mantenimento in strada dell'animale censito**);

F.1) trasferimento (andata e ritorno) presso il rifugio sanitario per interventi e cure sanitarie straordinarie atte a garantire la salute degli animali custoditi (esami strumentali, interventi chirurgici) previa autorizzazione della stazione appaltante.

H) promozione dell'affidamento dei cani favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico con orari e giorni di apertura che devono essere esposti all'ingresso della stessa e comunicati al Comune e all'A.S.P. competente per territorio.

I) collaborazione con i volontari, i veterinari, i cittadini proprietari di cani, aspiranti all'adozione;

L) trasferimento, all'avvio del servizio, dei cani dalle strutture che li ospitano al canile ricovero dell'aggiudicatario con effettuazione della visita medica in ingresso alla struttura.

Art. 8 – Costi unitari

Per i servizi di cui alle **lettere A) , B)**, di cui all'art. 7 alla Ditta aggiudicataria spetterà una quota fissa pari ad € 70,00 esclusa IVA per ciascun animale catturato, importo comprensivo del costo degli interventi di cattura richiesti e andati a vuoto;

Per le prestazioni di cui alla **lettera C)**, eseguite nella stessa struttura del canile sanitario, (in caso di indisponibilità della ASP veterinaria) verrà riconosciuto al canile l'importo di € 90,00 iva esclusa per la sterilizzazione di cani femmina ed € 60,00 esclusa iva per i cani maschio (onorario minimo previsto per le prestazioni professionali del medico veterinario previsto dalla FNOVI.); nel caso in cui il Comune avesse la possibilità di fare le sterilizzazioni presso l'ASP territoriale, nulla è dovuto al canile sanitario per la sterilizzazione, ma, bensì la somma di € 30,00 (trenta) come costo di trasporto (andata, ritorno e attesa) dal canile sanitario all'Asp territoriale di riferimento.

Per le prestazioni di cui alla **lettera E, F, F.1, H, I)**, spetterà l'importo di € 3,50 al giorno.

Per la prestazione di cui alla **lettera D)** sarà corrisposto un importo di € 20,00.

Per le prestazioni di cui alla **lettera G)**, che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, sarà corrisposto l'importo dell'onorario minimo previsto per le prestazioni professionali del medico veterinario previsto dalla FNOVI.

Per le prestazioni di cui alla **lettera L)** è a carico dell'aggiudicatario.

Si specifica che:

- 1) qualora l'intervento di recupero non porti alla cattura dei randagi segnalati, dovranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice successivi sopralluoghi finalizzati alla cattura, che quando necessario, potrà essere effettuata con mezzi narcotizzanti.
- 2) l'importo previsto per i servizi di accalappiamento è indipendente dal numero di animali catturati nel territorio e dai siti di localizzazione, purchè le relative attività siano effettuabili nel corso dello stesso intervento
- 3) Analogamente, per quanto attiene al trasporto da o per le strutture sanitarie presso le quali effettuare la sterilizzazione non rileva il numero di animali contestualmente trasportati
- 4) le cucciolate non svezzate non rientrano nel computo delle presenze in canile ai fini della definizione del corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Il prezzo offerto, costo giornaliero per cane, è fisso e non modificabile per tutta la durata prevista per il servizio.

L'importo complessivo dell'appalto è determinato in via presuntiva ai soli fini delle soglie di cui al D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Requisiti delle strutture

I rifugi-ricovero impiegati dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovranno possedere i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali indicati nel D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7.

Lotto 1:

possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di canile sanitario e ricovero

Lotto 2 e 3:

possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di canile ricovero

Art. 10 - Obblighi dell'aggiudicatario

Lotto 1:

- 1) **dovrà essere convenzionata con un medico veterinario** che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, e dovrà assicurare le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile sanitario colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo;
- 2) dovrà provvedere alla cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di Misterbianco con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli ai sensi della L.R. n. 15/2000 art.14.
- 3) provvederà, senza oneri per l'Amministrazione, all'eliminazione, a norma delle vigenti leggi, delle carcasse dei cani deceduti presso la struttura, previa certificazione veterinaria della competente ASP.
- 4) comunicherà l'avvenuto decesso, oltre che al Comune, anche al Servizio Veterinario dell'ASP di appartenenza per le variazioni anagrafiche.
- 5) dovrà garantire il servizio di cattura dei cani randagi anche al di fuori del normale orario lavorativo (festivi, periodo ferie annuali etc) e assicurare la **reperibilità h.24** per gli interventi di trasporto e ricovero degli animali incidentati come previsto dalla legge. A tale scopo il mezzo di trasporto dovrà essere dotato di accorgimenti atti a contenere adeguatamente un animale ferito o traumatizzato. In tal caso la ditta dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al trasporto degli animali feriti, traumatizzati e/o malati che necessitino di un primo soccorso presso l'ambulatorio veterinario dell'ASP di competenza e successivamente condotti presso il proprio canile per la cura ed il mantenimento.
- 6) dovrà intervenire per gli interventi di recupero (richieste da ASP, da Organi di Polizia etc) entro 120 minuti dall'avvenuta comunicazione via mail o telefonica. Ogni soggetto catturato, secondo i tempi e nei casi stabiliti dall'art.15 della L.R. 15/2000, dovrà essere identificato ed inviata al Servizio Randagismo del Comune **scheda anagrafica, con allegata fotografia**, contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione del cane ed in particolare il codice identificativo, la razza, il colore, il sesso , l'età presunta ed eventuali segni di riconoscimento.
Sarà cura della Ditta provvedere all'accertamento degli eventuali codici di identificazione o tatuaggio dei cani catturati ed, ove sia possibile, identificare il proprietario, provvedere ad avvertire lo stesso e l'area di sanità Pubblica Veterinaria competente anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica .
- 7) dovrà provvedere ad accertare le condizioni di salute del cane catturato con **visita medico veterinaria** completa di analisi al sangue e stesura di relativa scheda clinica da aggiornare periodicamente e da fornire al Comune, se richiesta. La Ditta garantirà la corretta gestione sanitaria dei cani ospitati provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali e ad eseguire tutte le terapie necessarie per un buono stato di salute.
- 8) dovrà prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani (Ord. Min. 16 luglio 2009).
- 9) dovrà garantire una **corretta e puntuale gestione amministrativa**, attraverso la rilevazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo tempestivamente tali movimentazioni al Comune. Dovrà altresì annotare tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, luogo di ritrovamento, malattie, tipi di diagnosi, prognosi e terapia effettuata, decessi) .
La Ditta si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione e responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto che deve essere in possesso degli stessi requisiti del titolare della funzione.
La Ditta dovrà consentire in ogni momento l'accesso, per i controlli amministrativi e del benessere degli animali, a personale amministrativo e sanitario nominato dal Comune. L'incaricato della stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, ogni qual volta l'Amministrazione lo ritenga necessario, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore.

Obblighi comuni ai Lotti 1 – 2 - 3

In particolare la ditta deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

- 1) garantire la salute ed il benessere dei cani ospitati;
- 2) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;

- 3) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte e ai trattamenti antiparassitari;
- 4) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, assicurare inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- 5) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, e le cure per tutte le patologie che non necessitano di ricovero presso la struttura sanitaria, nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- 6) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi identificati nel rispetto delle condizioni di benessere, nonché le razze canine elencate nell'art. 1 comma 3 del regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3/7/2000 n. 15;
- 7) comunicare al servizio veterinario dell'ASP il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- 8) dovrà essere convenzionata con un medico veterinario per e in caso di prescrizione medica provvedere al trasferimento dell'animale dai box ordinari ai box del canile sanitario e il relativo contenimento, che saranno a carico del rifugio ricovero;
- 9) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- 10) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- 11) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante i decessi e le adozioni;
- 12) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo Comune, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;
- 13) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti adottanti informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- 14) attivare iniziative, di promozione delle adozioni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il Canile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che il numero dei cani presenti non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore.

Al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio è demandata l'attività di vigilanza e di controllo sulla struttura convenzionata.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, tutti i controlli al fine di accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente capitolato nonché tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione, relative alle attrezzature, ai locali, al regolare svolgimento del servizio, alla puntuale tenuta dei registri di carico e scarico.

Hanno altresì accesso alla struttura, previa autorizzazione, i volontari accreditati dal Comune, per attività di assistenza e e sgambamento degli animali.

Per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Qualora venissero riconosciuti inadempimenti a carico dell'aggiudicatario alle prescrizioni del presente Capitolato, il personale comunale redigerà un apposito verbale in cui saranno elencate e quantificate tutte le irregolarità riscontrate per la successiva contestazione degli addebiti e l'applicazione delle penali previste all'art. 12 del presente capitolato.

A tal fine, l'aggiudicatario, informato del controllo in corso, può disporre, qualora lo ritenga opportuno, che il proprio responsabile o un suo delegato presenzi ai controlli. In tal caso il verbale sarà controfirmato anche dal responsabile della Ditta o dell'Associazione Protezionistica, o dal suo delegato, che potrà aggiungere in calce le eventuali controdeduzioni.

Art. 11 - Variazione del servizio

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Inoltre, come riportato al precedente art. 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 12 – Natura giuridica del servizio e normativa applicabile

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato II B (Cat. 27 – cpv 98380000-0) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, servizi di canile.

In relazione all'esecuzione degli oneri e degli obblighi relativi all'appalto regolato dal presente capitolato si intendono applicabili le disposizioni sull'esecuzione del contratto previste dal Codice dei contratti, per quanto compatibili o richiamate.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà essere sospeso o interrotto, pertanto in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della legge n. 146/1990 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali";

In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 13 – Personale impiegato nel servizio

Per l'espletamento del servizio in oggetto la ditta è tenuta a garantire gli interventi con personale regolarmente assunto in numero adeguato a realizzare il servizio a regola d'arte.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri salariali, contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. previsti dalla legge per la manodopera.

La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta conforma il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, occupati nel servizio in oggetto, alle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

In caso di violazione agli obblighi sopramenzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta, nei cui confronti sarà operata una ritenuta sui pagamenti contrattuali.

L'appaltatore solleva espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale circa la regolarità della manodopera impiegata nel servizio di cui al presente appalto.

Art.14 - Garanzie e responsabilità

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

A tal fine la ditta, prima della stipula del contratto dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa di valore congruo rispetto alle vigenti disposizioni di Legge:

- per responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati.

Art. 15 - Pagamenti

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi, mensili, spettanti, saranno effettuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, a seguito di presentazione di fattura emessa successivamente al regolare e completo espletamento delle attività previste nel presente capitolato.

In caso di raggruppamento le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Le fatture dovranno essere corredate dai documenti attestanti la movimentazione dei cani, con indicazione delle relative motivazioni (quali, a titolo esemplificativo, morte, cessione o adozione).

In particolare, dovranno essere allegati:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.

Le fatture, dovranno essere intestate alla sede del Comune e trasmesse unicamente in formato elettronico tramite Agenzia delle Entrate, indicando:

indirizzo di posta elettronica ***protocollo.misterbianco@pec.it***

codice unico CUU: **KF5PBO** e il CIG

Il termine di pagamento di legge non verrà garantito nel caso in cui:

- servizio non conforme;
- la fattura non riporti il CIG;
- la fattura non venga emessa in modo corretto (es. importi errati);
- non sia stata trasmessa la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la verifica della regolarità contributiva della ditta abbia dato esito negativo.

Art. 16 - Penali

L'Amministrazione si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del Servizio veterinario dell'ASP, gli adempimenti di cui al presente capitolato, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall'aggiudicatario.

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma di legge 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale di euro 100,00 ovvero qualora ne ricorrero i presupposti si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine, massimo, di cinque giorni.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta le penali sopra indicate saranno applicate sulla prima fattura pervenuta.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Misterbianco gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art.18 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza d trattamento dei dati

L'affidatario, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all'assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Misterbianco.